

Associazione a delinquere per indebita compensazione con struttura stabile

Per il reato associativo va posta in essere un'organizzazione strutturale funzionalmente destinata a commettere una serie indeterminata di delitti

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [26191](#) depositata ieri, la Cassazione ha annullato l'ordinanza cautelare con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari al ricorrente, accusato, tra l'altro, di aver partecipato con altri soggetti a un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati tributari di **indebita compensazione**, in favore di persone fisiche e giuridiche, in cambio di compensi illeciti.

Il punto all'attenzione della Corte non è nella formulazione della fattispecie del reato di cui all'[art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000 – che, a far tempo dal 29 giugno 2024, è stato integrato con il comma 2-bis a opera del DLgs. [87/2024](#), con il comma 2-bis – bensì nella gravità degli indizi circa la sussistenza del reato di **associazione per delinquere** ([art. 416](#) c.p.).

In particolare, il ricorrente si doleva della genericità con la quale si era ricondotta la sua partecipazione all'associazione a un "meccanismo" finalizzato alle indebite compensazioni fiscali, un *modus agendi* replicabile in favore di una serie indeterminata di soggetti, senza tuttavia che ne sortisse il necessario requisito della stabile struttura organizzativa.

In effetti, come ricorda diffusamente la sentenza in esame, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità evidenzia come l'associazione per delinquere si caratterizzi per tre fondamentali elementi: un **vincolo associativo**, tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei reati programmati; l'**indeterminatezza** del **programma criminoso**, che distingue la fattispecie associativa dalla diversa ipotesi del concorso di persone nel reato ([art. 110](#) c.p.); l'esistenza di una **struttura organizzativa**, sia pure minima, idonea a realizzare gli obiettivi criminali voluti (Cass. n. [16339/2013](#)).

La Cassazione ha, peraltro, precisato che: il programma criminoso può avere a oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati-fine anche di natura **eterogenea** (Cass. n. [2039/2019](#)); la durata del vincolo associativo può anche essere determinata nel tempo (Cass. n. [38524/2018](#)); la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dagli associati non esclude la configurabilità del reato, valendo solo quali motivi a delinquere (Cass. n. [2039/2019](#)).

Quel che rileva per la sussistenza del reato associativo è che sia posta in essere una **struttura stabile**, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con una organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consa-

pevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili a operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.

Nel concorso di persone nel reato continuato (artt. 110 e [81](#) c.p.), l'accordo criminoso è occasionale e limitato, volto alla sola commissione di **più reati** ispirati da un **medesimo disegno criminoso**. D'altro canto, le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano, come si è detto, i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso; elementi che possono ricavarsi anche dalla valutazione dei reati-fine, qualora indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma nonché di una capacità progettuale che oltrepassa la consumazione degli stessi.

Nel caso di specie, l'ordinanza cautelare impugnata aveva ritenuto il *fumus* del reato associativo, asserendo che la tipologia dei **reati-fine** (i menzionati reati di indebita compensazione), di consistenza essenzialmente documentale, richiede unicamente la creazione e implementazione di un sistema di **know-how** e di competenze tecniche, nonché l'individuazione di stabili e affidabili **fonti di crediti inesistenti**, in tale contesto, il tribunale aveva ritenuto la sussistenza del richiesto apparato organizzativo-strutturale – non concretato in una dimensione materiale, ma agevolato dalle esperienze relazionali e competenze professionali degli indagati – perché asservito, con caratteri di stabilità nel tempo, alla realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia fiscale.

In sostanza per il tribunale l'elemento dell'organizzazione dell'associazione a delinquere, pur privo nel caso di specie di ogni connotazione materiale, si era ravvisato nella **mera reiterazione** del medesimo reato, commesso in via concorsuale secondo un preciso *expertise*.

Per la sentenza in esame, tale motivazione contrasta con la struttura della fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p. perché, tralasciando di valutare correttamente il necessario requisito della "**organizzazione**", annulla ogni distinzione tra il concorso di persone nel reato continuato e la condotta di promozione e partecipazione all'associazione per delinquere.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza cautelare **annullata**, con rinvio degli atti al tribunale per un nuovo esame secondo i menzionati principi di diritto.